

***SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA***

**Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale  
(d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)**

<b>INFORMAZIONI DI SINTESI</b>	
Oggetto dell'affidamento	<p>Gestione mediante appalto degli impianti sportivi seguenti di proprietà del Comune di Alassio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Palalassio "Lorenzo Ravizza";</li> <li>- Piscina Comunale;</li> <li>- Stadio Comunale "Sandro Ferrando";</li> <li>- Campo sportivo di Loreto;</li> <li>- Campo multisport.</li> </ul> <p>Data l'attinenza con l'attività sportiva si procede congiuntamente all'affidamento anche della manutenzione sentieristica.</p>
Importo dell'affidamento	<p>€3.500.00 (€700.000 su base annua al netto dei ricavi ragionevolmente conseguibili)</p>
Ente affidante	<p>Comune di Alassio corrente in Alassio in Piazza della Libertà n° 3, corrispondente al C.F. e P. Iva 00277920096.</p>
Tipo di affidamento	<p>Appalto di servizi</p>
Modalità di affidamento	<p>Affidamento diretto a società <i>in house</i> (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. c).</p>
Solo in caso di affidamento <i>in house</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice fiscale e denominazione organismo <i>in house</i>: <i>Gesco s.r.l. con sede in Alassio Via Canata 7 – C.F. 01086830096</i></li> <li>• Percentuale di quote di partecipazione nell'organismo: 100%</li> <li>• Presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge: nessuna</li> <li>• Indicazione della presenza di rappresentanti negli organi di governo dell'organismo <i>in house</i>: tutti i rappresentanti sono nominati dall'Ente Affidante</li> <li>• Indicazione di clausole statutarie sul controllo analogo: art. 5 Proprietà pubblica e controllo analogo</li> <li>• Indicazione della presenza di Patti parasociali: nessuno</li> <li>• Indicazione della clausola statutaria che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza</li> </ul>

<b>INFORMAZIONI DI SINTESI</b>	
	<p>sul complesso dell'attività principale della società partecipata: art. 5 Proprietà pubblica e controllo analogo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descrizione e quantificazione dell'attività svolta nei confronti dell'ente affidante, con specifica indicazione della eventuale ulteriore attività prestata in favore di soggetti terzi certificata dall'organismo controllo/revisore contabile: la Società svolge esclusivamente la propria attività in relazione alle decisioni di affidamento del Comune di Alassio</li> <li>• Indicazione superamento soglie di rilevanza comunitaria: l'affidamento è superiore alla soglia europea</li> </ul>
Durata dell'affidamento	5 anni a partire dall'1.07.2024
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Il servizio riguarda la gestione degli impianti sportivi del Comune di Alassio che registra una popolazione residente di 10.821 unità; considerando la forte vocazione turistica del Comune di Alassio il servizio è destinato a servire una popolazione più ampia.

<b><u>Soggetto responsabile della compilazione</u></b>	
Nominativo:	Dott. Francesco Parrella
Ente di riferimento	Comune di Alassio
Area/servizio:	Settore 2° - Servizi alla persona
Telefono:	0182602204
E-mail/PEC	<a href="mailto:francesco.parrella@comune.alassio.sv.it">francesco.parrella@comune.alassio.sv.it</a> / <a href="mailto:comune.alassio@legalmail.it">comune.alassio@legalmail.it</a>
Data di redazione	22/04/2024

## **SEZIONE A – CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO**

### **A.1 – Contesto giuridico**

A livello europeo, tra le fonti che regolamentano i “servizi di interesse economico generale” (SIEG) o dei “servizi pubblici locali di rilevanza economica” si riportano:

1) il “Libro bianco sui servizi di interesse generale” di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 12 maggio 2001 [COM (2004) 374 def.], ove si sottolinea l'importanza dei servizi d'interesse generale in quanto pilastro del modello europeo di società, così come l'esigenza di garantire la fornitura di servizi di interesse generale di alta qualità e a prezzi accessibili a tutti i cittadini e a tutte le imprese dell'Unione europea essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell'economia europea. L'erogazione dei servizi di interesse generale può essere organizzata in collaborazione con il settore privato o affidata a imprese pubbliche o private. Per contro, la definizione degli obblighi e delle funzioni del servizio pubblico spetta alle autorità pubbliche ai relativi livelli di competenza;

2) il “Libro verde sui servizi d'interesse generale” della Commissione del 21 maggio 2003, ove si evidenzia l'importanza dei servizi di interesse generale essendo gli stessi parte dei valori condivisi da tutte le società europee e costituendo un tratto essenziale del modello europeo di società. Il loro ruolo è fondamentale per migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini e per superare l'emarginazione e l'isolamento sociali. Per quanto riguarda l'organizzazione della fornitura di un servizio di interesse generale, “Gli Stati sono liberi di stabilire le modalità di gestione sempre nel rispetto delle norme comunitarie. In ogni caso, il grado di apertura del mercato e la concorrenza in un determinato servizio di interesse economico generale è deciso dalle pertinenti norme comunitarie sul mercato interno e sulla concorrenza”.

3) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01), art. 36 rubricato “Accesso ai servizi d'interesse economico generale” secondo cui al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità Europea;

4) il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: art. 14 (ex art. 16 TCE), che assegna all'Unione e agli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del Trattato, il compito di provvedere affinché i servizi d'interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano di assolvere i propri compiti, ossia principi e condizioni che garantiscano la corretta ed efficiente erogazione del servizio a favore della collettività; art. 106 (ex art. 86 TCE), composto da tre distinti paragrafi: il primo, che vieta agli Stati membri di mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti

speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme del Trattato, specialmente a quelle contemplate dall'art. 18 e dagli artt. da 101 a 109 inclusi; il secondo, che sottopone le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale alle norme del Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non ostacoli all'adempimento della specifica missione loro affidata; il terzo, infine, che attribuisce alla Commissione il compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni; il protocollo n. 26, allegato al TFUE, recante disposizioni interpretative dell'art. 14 TFUE, la cui previsione riconduce tra i valori comuni dell'Unione: il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi d'interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti; la diversità tra i vari servizi d'interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse; un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente;

5) le Direttive Europee 2014/23/UE e 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e degli appalti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, le cui rispettive previsioni sono state recepite a livello nazionale dal decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il "Codice dei contratti pubblici".

Il contesto giuridico nazionale riguardante l'affidamento in questione è principalmente rappresentato dai seguenti riferimenti:

- 1) D.Lgs. 201/2022 recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- 2) D.Lgs. 175/2017 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- 3) D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- 4) Decreto MIMIT 31.08.2023 recante "Decreto direttoriale 31 agosto 2023 - Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete".

Secondo l'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 "1. *Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*

- a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- b) *affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- c) *affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste*

dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39".

Secondo l'art. 10 del D.Lgs. 201/2022 – invece – “1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione”.

## A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

La gestione degli impianti sportivi in questione corrisponde ad un servizio classificabile come “non a rete” con la conseguenza che non si rende necessario predisporre il PEF, come chiarito dal Decreto MIMIT del 31.08.2023 alla luce altresì del periodo di affidamento.

Nondimeno, si evidenzia che trattasi di un servizio privo di rilevanza economica come emerge considerando i costi diretti dell'esercizio 2022 che hanno interessato la gestione degli impianti sportivi a fronte dei ricavi tariffari che sono stati parimenti conseguiti:

### COSTI

<b>Costi materie prime</b>	<b>€ 20.500</b>
<b>Costi per servizi</b>	<b>€ 350.700</b>
<b>Costi godimento beni di terzi</b>	<b>€ 2.000</b>
<b>Costi di personale</b>	<b>€ 281.820</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>€ 130.500</b>
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>€ 16.375</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 801.895,00</b>

### RICAVI TARIFFARI

<b>Palalassio Lorenzo Ravizza</b>	<b>€ 30.000</b>
<b>Stadio comunale</b>	<b>€ 10.000</b>
<b>Piscina comunale</b>	<b>€ 115.000</b>
<b>Campo Sportivo Loreto</b>	<b>€ 1.500</b>
<b>Multiport</b>	<b>€ 500</b>
<b>TOTALE RICAVI TARIFFARI</b>	<b>€ 157.000,00</b>

Il livello di copertura dei costi è determinabile come segue, in funzione dei profili tariffari che sono stati definiti da parte dell'Ente locale mediante apposita deliberazione da parte della Giunta comunale (e fatti salvi eventuali adeguamenti):

Tasso di copertura dei costi diretti = 19,57%.

Siffatta copertura tende ulteriormente a ridursi nell'ipotesi di considerazione anche degli eventuali costi indiretti, generalmente riferiti alla gestione della società ed attribuibili in quota parte in funzione di diversi criteri che possono essere ragionevolmente accolti.

In proposito, si ritiene si rimarcare che siffatti esiti sono legati all'impostazione normalmente e tradizionalmente accolta dal Comune di Alassio, finalizzata all'incentivazione ed allo stimolo dell'attività sportiva quale valore sociale di fondamentale importanza.

Tale aspetto comporta ex se un approccio gestionale non remunerativo come avviene sovente nell'ambito della gestione degli impianti sportivi dei diversi comuni del territorio.

Sulla base delle risultanze del Decreto MIMIT del 31.08.2023 è possibile rappresentare i seguenti esiti con riferimento agli indicatori che sono specificamente previsti:

<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia indicatore</b>	<b>Impianti sportivi</b>
<b>Qualità contrattuale</b>		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	Si
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	Si
Carta dei servizi	qualitativo	Si
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	Si
<b>Qualità tecnica</b>		



<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia indicatore</b>	<b>Impianti sportivi</b>
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	Si
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	Si
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	Si
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	Si
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	Si
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	Da attivare
<b>Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico</b>		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Si
Accessi riservati	quantitativo	Si
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	Da attivare

La società GESCO s.r.l. intende implementare adeguati strumenti di monitoraggio e gestione della qualità nella prospettiva del miglioramento progressivo.

## **SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

### **B.1 - Caratteristiche del servizio**

Il servizio oggetto di affidamento concerne la gestione dei seguenti impianti sportivi:

- Palalassio “Lorenzo Ravizza”;
- Piscina Comunale;
- Stadio Comunale “Sandro Ferrando”;
- Campo sportivo di Loreto;
- Campo multisport.

Data l’attinenza con l’attività sportiva si procede congiuntamente all’affidamento anche della manutenzione sentieristica che pure risulta riconducibile all’attività sportiva.

La gestione avviene in modo congiunto ed integrato per la generalità degli impianti e delle strutture, con alcuni significativi benefici tanto dal punto di vista economico quanto dal punto di vista delle modalità di svolgimento del servizio, anche in termini di sviluppo delle attività sportive nell’ambito del territorio di Alassio.

Il **Palalassio “Lorenzo Ravizza”** accoglie le esperienze sportive al fine dell’avviamento dei più piccoli alle competizioni di più alto livello agonistico. Basket, Pallavolo, Pattinaggio su rotelle, Kick Boxing, Palestra, discipline ginniche e danza moderna trovano ampi spazi per allenamenti quotidiani e competizioni. L’impianto è dotato di tribune per il pubblico con capienza massima di 1950 spettatori, che ne fanno uno degli impianti d’eccellenza della provincia di Savona, è inoltre la sede della Targa D’Oro e delle maggiori competizioni sportive legate al mondo delle bocce, tra cui i Mondiali Juniores.

La **Piscina comunale** è una struttura rivisitata dalla società GESCO s.r.l. per conto del Comune di Alassio, dal 1998 è una realtà in grado di soddisfare pienamente le esigenze di chi ha necessità di praticare il nuoto, in tutte le sue forme.

Lo **Stadio Comunale “Sandro Ferrando”** è il fulcro dell’agonismo calcistico della città di Alassio, nonché Centro tecnico Federale scelto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Lo Stadio è stato realizzato nel 2011 con tappeto in erba sintetica omologato dalla Lega Dilettantistica Nazionale per lo svolgimento di campionati sino alla serie D. Dotato di tribune per il pubblico per complessivi 1600 ospiti e bar, dispone di ampi locali spogliatoio appena ristrutturati e dotati di ogni confort per atleti e arbitri.

Il **Campo sportivo di Loreto** situato in Via Pera 132, un vero polmone sportivo all’aperto tra il mare e la collina di Alassio. Dispone di un campo da calcio a 7 in erba sintetica che all’occorrenza si divide in due campi a 5, dotato di sei locali spogliatoio e un piccolo bar.

Il **Campo multisport** raddoppia le possibilità di utilizzo del Palaravizza. La “voglia di sport” da parte dei giovani e delle loro famiglie è in costante aumento così come la necessità di far fronte alle maggiori richieste di utilizzo da parte delle varie associazioni sportive. Nel corso del 2019 gli spogliatoi e il bar sono stati ristrutturati

Come indicato congiuntamente viene effettuato l’affidamento altresì dell’attività di manutenzione dei sentieri collinari, una vera e propria risorsa (non sempre conosciuta da tutti) del territorio comunale.

Per il **primo impianto (Palalassio Lorenzo Ravizza)** la società incaricata dovrà garantire gratuitamente la disponibilità dell’impianto con tutte le strutture, attrezzature e servizi, per il Comune di Alassio, le locali Istituzioni scolastiche, le Società, Associazioni o organismi sportivi e ricreativi aventi sede in Alassio ed altri soggetti utilizzatori per attività o manifestazioni che trovano il patrocinio del Comune. Nel caso di patrocinio da parte del Comune, nessun onere potrà essere posto a carico del bilancio comunale. Il beneficiario del patrocinio corrisponderà alla Società per ogni giorno di utilizzo le spese vive comprese nelle tariffe extra e cioè impianto elettrico e pulizie. Se richiesti dall’utente privato, verranno allo stesso fatturati anche altri servizi extra (affitto palco, servizio di elettricista, facchinaggio, ecc.).

Con riguardo alla **Piscina Comunale** la società incaricata dovrà garantire, durante l’orario di apertura al pubblico dell’impianto, la presenza di un organico adeguato alle esigenze, nel rispetto della normativa in materia, la vigilanza sul corretto utilizzo, l’effettuazione delle analisi dei parametri fondamentali e di

tutti gli adempimenti di cui alla Circolare Ministeriale 06/07/1971, n. 28 "Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine", ed il rispetto di tutte le istruzioni eventualmente impartite dalla competente Autorità Sanitaria.

La Società concessionaria dovrà garantire, per il servizio di interesse pubblico comunale, la disponibilità, non necessariamente esclusiva, della piscina al mattino con tutte le sue strutture (impianti e personale), in primis per le scuole primarie e secondarie di I grado cittadine e, compatibilmente con la disponibilità, anche per le scuole dell'infanzia e del servizio di asilo nido comunale.

I corsi dovranno svolgersi ogni mattina dal lunedì al sabato (vacanze scolastiche escluse) dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per tutta la durata dell'anno scolastico.

Le modalità di accesso delle scolaresche, il numero degli scolari ed ogni altro aspetto organizzativo saranno concordati tra la Società concessionaria e le Autorità scolastiche locali competenti.

La Società comunicherà il definitivo calendario dell'utilizzo scolastico al Comune di Alassio, il quale si riserva di eventualmente impegnare le residue disponibilità per altri utilizzi di carattere socio-educativo-formativo-sportivo.

Nei periodi di vacanza delle scuole la piscina potrà essere messa a disposizione del pubblico.

L'eventuale periodo di chiusura estivo necessario per l'esecuzione di lavori, pulizia, manutenzione e riordino, preventivamente comunicato al Comune, non dovrà essere superiore a 3 mesi, se non motivato e preventivamente autorizzato dall'Ente.

Dovrà essere riservato gratuitamente ai soggetti residenti portatori di handicap e/o proposti o autorizzati dal Comune di Alassio e loro accompagnatori, previo accordo con la società, mettendo a disposizione un istruttore e/o impegnandosi ad effettuare gratuitamente corsi di nuoto terapia, in un apposito spazio d'acqua durante la mattinata, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, oppure in altre fasce orarie di durata complessiva non superiore a 3 ore settimanali.

Dovrà altresì essere riservata gratuitamente, in orari da convenirsi un apposito spazio d'acqua per allenamenti ed esercitazioni pratiche solo ed esclusivamente da parte di volontari di associazioni del volontariato locale impegnati nell'attività di soccorso, previo assenso della Giunta Comunale su proposta del competente Servizio Associazionismo e volontariato.

Fatto salvo l'utilizzo della piscina e relative modalità organizzative di cui ai commi precedenti, l'impianto potrà essere utilizzato nella fascia oraria mattutina, anche da altri istituti scolastici superiori cittadini.

Le modalità di accesso delle scolaresche, il numero degli scolari ed ogni altro aspetto organizzativo saranno concordati tra Società concessionaria e le Autorità scolastiche pubbliche dell'obbligo utilizzatrici e Istituti scolastici richiedenti.

Dovrà inoltre essere garantita la disponibilità dell'impianto con tutte le sue strutture per il pubblico secondo un orario che sarà stabilito di concerto tra Società concessionaria e Comune, che comunque non dovrà essere inferiore alle 30 ore settimanali. Qualora per l'effettuazione di iniziative di carattere sportivo

si dovessero modificare gli orari stabiliti per il pubblico, per le scuole o altri utilizzi di carattere sociale, la Società dovrà darne preventiva comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima della data di svolgimento delle manifestazioni.

La Società si impegna ad organizzare corsi di nuoto con l'utilizzazione della piscina nei giorni, orari e per un numero di lezioni settimanali come da programma che la Società dovrà presentare al Comune. I corsi dovranno essere tenuti da istruttori abilitati e debitamente pubblicizzati a cura e spese della Società. Il programma dovrà comprendere corsi diversificati per tutte le varie fasce di età e capacità natatorie.

Con riguardo allo **Stadio Ferrando** la società incaricata dovrà garantire la disponibilità dell'impianto con tutte le strutture, attrezzature e servizi, per il Comune di Alassio, le locali Istituzioni scolastiche, le Società, Associazioni o organismi sportivi e ricreativi aventi sede in Alassio ed altri soggetti utilizzatori per attività o manifestazioni che trovano il patrocinio del Comune.

Nel caso di patrocinio da parte del Comune, nessun onere potrà essere posto a carico del bilancio comunale. Il beneficiario del patrocinio corrisponderà alla Società per ogni giorno di utilizzo le spese vive comprese nelle tariffe extra e cioè impianto elettrico e pulizie. Se richiesti dall'utente privato, verranno allo stesso fatturati anche altri servizi extra.

Avuto riguardo al **Campo Loreto** la società incaricata dovrà garantire la disponibilità dell'impianto con tutte le strutture, attrezzature e servizi, per il Comune di Alassio, le locali Istituzioni scolastiche, le Società, Associazioni o organismi sportivi e ricreativi aventi sede in Alassio ed altri soggetti utilizzatori per attività o manifestazioni che trovano il patrocinio del Comune.

Nel caso di patrocinio da parte del Comune, nessun onere potrà essere posto a carico del bilancio comunale. Il beneficiario del patrocinio corrisponderà alla Società per ogni giorno di utilizzo le spese vive comprese nelle tariffe extra e cioè impianto elettrico e pulizie. Se richiesti dall'utente privato, verranno allo stesso fatturati anche altri servizi extra.

Per il **Campo Multisport** le modalità gestionali replicano le indicazioni sviluppate per il Palalassio Lorenzo Ravizza a cui è funzionalmente collegato.

Con riguardo alla **manutenzione dei sentieri** è prevista anche la realizzazione di mappe diversificate per i vari tipi di utilizzo (mountain bike, passeggiate nel verde, bici su strada) con relative iniziative volte a coinvolgere sempre più persone nella conoscenza e nella cura di un bene che Gesco e Amministrazione ritengono un valore aggiunto all'offerta sportiva e turistica della Città.

## **B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni**

L'affidamento in house, oggetto del presente contratto, è svolto nel rispetto dei principi di seguito elencati:

### **a. Eguaglianza:**

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei

confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

**b. Imparzialità:**

La società avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

**c. Continuità:**

L'erogazione del servizio pubblico dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili alla Società, quest'ultima dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

**d. Partecipazione:**

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della Società. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La Società dovrà dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

**e. Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza:**

Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

Oltre la presenza di tali obblighi di servizio pubblico, relativi all'universalità del servizio, la società dovrà dotarsi di una Carta degli Standard di servizio sulla base di quanto sarà previsto dal contratto di servizio.

**f. Legittimità:**

Per l'espletamento del servizio la Società dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni, alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli lavori/forniture e/o servizi nel rispetto della disciplina degli appalti pubblici in vigore.

**g. Accessibilità e quantificazione del corrispettivo richiesto agli utenti:**

Il servizio deve essere reso nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta Comunale in maniera da garantire l'osservanza degli obblighi di universalità dello stesso.

La locuzione "obblighi di servizio pubblico" fa riferimento ai requisiti minimi, di tipo quali-quantitativo e di equa distribuzione territoriale del servizio, imposti dalle Autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico, ad esempio in materia di trasporti

aerei, ferroviari e stradali o di energia. Tali obblighi possono essere imposti, sia livello comunitario che nazionale o regionale (Commissione Europea, "Libro verde sui servizi di interesse generale" del 2004); esempi in tal senso sono quelli relativi al "Trasporto pubblico locale", in cui l'Ente affidante stabilisce tariffe calmierate per alcune categorie di servizio rispondenti al Principio di "Universalità" (Trasporto regionale), ovvero imponga lo svolgimento del servizio su linee ed a condizioni non remunerative.

Altri obblighi di servizio pubblico possono concernere l'imposizione di standard minimi delle prestazioni che devono essere assicurati nell'espletamento del "servizio pubblico locale", che importano il sostenimento di oneri eccessivi rispetto alla remuneratività della gestione.

L'onere di "definizione espressa" dei contenuti specifici degli obblighi di "servizio pubblico" e di "servizio universale", indicando le "compensazioni economiche" (se previste) da erogare, è da ricondurre alla generale finalità di tutela della concorrenza ed a quello correlato della legittimità degli aiuti di Stato, di cui al Trattato Ue.

In tal senso, la Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato Ce, se sono rispettate le seguenti 4 condizioni cumulative:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;
- 4) quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che dovrebbe sostenere un'impresa media, gestita in modo efficiente.

Le criticità connesse alle compensazioni attengono, da un lato, al rischio di procedere a compensazioni pubbliche superiori ai costi aggiuntivi effettivamente sostenuti dai gestori del servizio (sovra compensazioni), dall'altro, al rischio di determinazione di "sussidi incrociati", con la conseguenza che la compensazione erogata dall'Ente affidante venga indebitamente utilizzata per il finanziamento di attività diverse dal servizio pubblico interessato, determinando alterazioni alla concorrenza nei relativi mercati collaterali (cross-subsidization).

**Trattandosi di servizi non remunerativi è previsto un corrispettivo di servizio a carico dell'Ente affidante commisurato prevalentemente ai costi di personale che devono essere sostenuti dalla**

società GESCO s.r.l. trattandosi di un servizio labour intensive.

## **SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

### **C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta**

La scelta effettuata in ordine al modello gestione è l'affidamento in house di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) che testualmente prevede l'“*affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17*”.

### **C. 2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti**

Con riferimento a GESCO s.r.l. sussistono i requisiti per l'affidamento in house posto che:

- 1.) la società è integralmente a partecipazione pubblica, in quanto il capitale è integralmente detenuto da parte del Comune di Alassio;
- 2.) sono previsti adeguati strumenti destinati a concretizzare il controllo analogo da parte dell'ente controllante come emerge osservando il **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE** ed in particolare:
  - a.) art. 5 secondo cui “1. L'Organismo di Controllo, avvalendosi dell'Ufficio Società Partecipate, attiva un sistema informativo finalizzato a rilevare: rapporti finanziari tra Comune e Società, situazione contabile, gestionale, organizzativa delle società, qualità dei servizi, rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e contratti di servizio. 2. L'Organismo, effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. 3. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 4. L'Organismo articolerà il controllo su tre principali livelli: strategico – coordinamento e controllo – gestionale”;
  - b.) art. 5 secondo cui “per le società sottoposte al controllo analogo (società in house) anche in forma congiunta oltre a quanto già indicato nei punti precedenti, anche le seguenti attività: a) Controllo dei documenti di programmazione (Budget, Piani industriali) e rendicontazione (bilancio d'esercizio, bilanci sociali) – per l'esame dei principali indicatori contabili; b) Monitoraggio degli indicatori extra-contabili (standards qualitativi e tecnici), previsti dai contratti di servizio e/o dalle carte dei servizi, trasmessi periodicamente dalle società partecipate; d) Partecipazione ai tavoli tecnici richiesti dal Comune di Alassio per la predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di

servizio con le società ed enti partecipati; e) ulteriori attività previste dallo Statuto Societario”;  
c) art. 6 secondo il quale “A) Per le società in house providing detenute al 100% o con quota di partecipazione di controllo come definito dall’art. 11 quater del D.Lgs. 118/2011 (quindi anche società alle società miste)

A1.) In generale l’attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo (gestionale ed economico finanziario) da parte dell’ente è prevista in atti attraverso lo Statuto del Comune, lo Statuto della Società, il contratto di servizio (vedi art. 113, c. 11, D.Lgs. 267/2000 e leggi di settore), nonché la carta dei servizi (ex art. 112, c. 3, D.Lgs. 267/2000).

La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento dell’ente o degli enti locali azionisti, previsti dallo statuto e dai contratti di servizio. In conformità all’art. 16 D.Lgs. 175/2016, la società realizza la parte principale della propria attività con la collettività rappresentata dall’ente e/o dagli enti pubblici locali soci, ed è partecipata totalmente dagli enti pubblici locali (così come qualificati dall’art. 2, c. 1, D.Lgs. 267/2000 o dalle leggi di settore) e, se la legge lo consente, da altri enti pubblici.

A2.) Gli strumenti di programmazione delle società partecipate sono da individuarsi nel business plan triennale, completo del piano degli investimenti e delle fonti finanziarie di copertura e del piano di fabbisogno del personale da approntarsi da parte dell’organo amministrativo entro il mese di dicembre dell’esercizio precedente. Gli strumenti di programmazione dovranno essere trasmessi, a cura dell’organo amministrativo, all’Organismo di controllo del Comune e sottoposti ad approvazione da parte dei soci.

A3.) Gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario da svolgersi con frequenza semestrale: a livello di conto economico, risultante da un report semestrale da inviare direttamente all’Organismo di Controllo, particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano e del bilancio consuntivo (in termini di aspetti economici, reddituali e finanziari).

A4.) Gli strumenti di vigilanza prevedono che tale attività sarà, tra l’altro, esercitata attraverso la nomina dei componenti l’organo amministrativo e l’Organo di Controllo.

Il controllo e la vigilanza interesseranno poi, nel concreto, non solo i conti annuali della società in house, ma anche l’esattezza, la regolarità, l’economicità, la redditività e la razionalità dell’amministrazione corrente (con questa finalità, tra l’altro, gli enti pubblici locali soci sono autorizzati ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società in house e delle loro eventuali società controllate, collegate o partecipate).

A5.) Operativamente le attività di cui sopra si concretizzano nelle seguenti operazioni:

1) l’organo amministrativo trasmette al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno o nel termine precedente fissato dai contratti di servizio, il business plan per l’esercizio successivo e l’eventuale



piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché i dati inerenti le spese di personale, di consulenza, gli oneri inerenti l'accensione di mutui o altre forme di garanzia e gli investimenti che non siano effettuati su specifica richiesta del Comune;

2) qualora ritenga necessario valutare se il business plan sia in linea con gli obiettivi prefissati e già resi noti dall'amministrazione, il Socio Comune esercita i poteri di legge e di Statuto, chiedendo la convocazione dell'Assemblea a tal fine;

3) l'organo amministrativo trasmette al socio entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione semestrale sull'andamento della situazione economico finanziaria e dell'eventuale variazione del piano industriale;

4) il rappresentante legale dei soggetti di cui sopra, trasmette i verbali degli organi (del C.d.A. o dell'A.U, oltre che del Collegio Sindacale), entro 10 giorni dalla loro sottoscrizione, in formato elettronico;

5) il rappresentante legale dei soggetti di cui sopra, invia al socio Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura o la dichiarazione attestante il risultato di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle motivazioni che ne stanno alla base;

6) il rappresentante legale dei soggetti di cui sopra, invia al socio Comune contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, la documentazione completa inerente i punti all'ordine del giorno in discussione;

7) l'organo amministrativo illustra l'attuazione degli obiettivi indicati nel business plan e nell'eventuale piano industriale con apposita relazione da depositarsi entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, o in occasione della redazione della sezione della relazione sulla gestione prevista nell'art. 2428 c.c.;

8) il rappresentante legale dei soggetti di cui sopra trasmette all'Ufficio Società Partecipate i reports periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio;

3. Le prescrizioni specifiche per le società in house di cui al presente comma devono essere parimenti trasposte negli statuti societari delle stesse in quanto attuative del controllo analogo. Il Comune di Alassio ed i rappresentanti dello stesso, designati in seno agli organi societari competenti, si impegnano a proporre un adeguamento statutario delle società stesse in recepimento di quanto previsto dal presente regolamento”.

Tali controlli sono effettivamente esercitati da parte dell'Ente mediante la struttura di controllo specificamente attivata.

- 3.) è rispettata la prevalente destinazione dell'attività a favore dell'Ente affidante, in quanto più dell'80% del fatturato dell'ultimo triennio dipendente da corrispettivi direttamente erogati dal Comune di Alassio ovvero da fatturato verso terzi ma strettamente conseguente alle decisioni di affidamento

dell'Ente controllante.

Di conseguenza, sussistono le condizioni formali e sostanziali che consentono di procedere direttamente all'affidamento dei servizi alla società partecipata GESCO s.r.l. sulla base della procedura disegnata dal D.Lgs. 201/2022.

## **SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA**

### **D.1 - Risultati attesi**

La scelta operata discende dalla considerazione dei benefici attesi (per la collettività di riferimento e per l'Ente) rispetto allo svolgimento del servizio, alla luce dell'esperienza già maturata per un periodo pluriennale dalla GESCO s.r.l. che ne risulta affidataria a partire dal 1994.

La soluzione dell'affidamento in house garantisce il più rigoroso controllo e presidio sul servizio da parte dell'Ente affidante, in funzione di assicurarne lo svolgimento in modo proattivo e in modo strettamente coerente con le scelte dell'Ente.

E' da ritenere che l'affidamento diretto garantisca una migliore attuazione del servizio, assicurando la migliore flessibilità in funzione delle esigenze e degli intendimenti dell'Ente, dal momento che la società in house si adatta più facilmente (ed efficacemente) alle richieste dell'Amministrazione affidante.

Particolarmente importante è la prospettiva di una gestione integrata ed unitaria degli impianti sportivi, garantendo un'efficace e completa attuazione degli indirizzi dell'Ente mediante una gestione accessibile e pienamente coerente con i valori sportivi che devono caratterizzarla.

La società – inoltre – ha sviluppato nel corso degli anni un significativo know-how nello svolgimento dei servizi indicati e, tra l'altro, proseguendo con il modello gestionale precedente (che non ha mai determinato problematiche di sorta per il territorio) diviene possibile assicurare al meglio l'erogazione del servizio senza soluzione di continuità, risultando altresì confermato il personale interessato.

La stessa società, ancora, ha effettuato degli importanti investimenti sugli impianti di cui si stanno progressivamente conseguendo i relativi benefici.

La situazione delle finanze pubbliche del Comune di Alassio è assolutamente favorevole, come emerge considerando che la gestione 2023 si è chiusa con un significativo avanzo di amministrazione ovvero con una significativa disponibilità liquida.

La scelta dell'appalto per lo svolgimento del servizio *de quo* è inevitabile in considerazione della circostanza che – di per sé – non si producono ricavi se non per un'incidenza del tutto marginale e irrilevante rispetto ai costi del servizio.

Il ricorso all'affidamento in house – rispetto ad una soluzione strettamente competitiva – riduce il rischio di contenzioso tanto in fase di affidamento quanto nella fase di gestione del contratto, con un elemento

positivo rilevante alla luce della dinamicità del contesto territoriale interessato.

Significative si presentano altresì le economie di scala che scaturiscono dall'integrazione con gli altri servizi che parimenti sono affidati alla Società e che garantiscono una più efficiente distribuzione dei costi generali.

In forza di quanto sopra si giustifica altresì il mancato ricorso al mercato, che comporterebbe il superamento dei vantaggi indicati e l'esigenza di raccordo (per l'amministrazione e per i cittadini) con un nuovo e diverso interlocutore rispetto al soggetto specificamente incaricato.

## **D.2 - Comparazione con opzioni alternative**

La soluzione prescelta dell'in house providing presenta alcuni elementi di vantaggio rispetto alle opzioni alternative, tra i quali assumono particolare importanza i seguenti:

- 1.) la gestione dettata non solo da logiche di profitto e di fatturato, ma da una "vision" che ponga come obiettivo dell'agire l'efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi, piuttosto che di crescita del fatturato e il margine di utile, a maggior ragione in un ambito così peculiare e specifico come gli impianti sportivi;
- 2.) la possibilità di agire direttamente, con semplicità gestionale e immediatezza del processo decisionale, sulle modalità di esecuzione del servizio, con conseguente maggiore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio ed alle relative tariffe;
- 3.) valorizzazione dell'esperienza maturata dalla società, delle professionalità e del know how aziendale tale da consentirle di offrire un progetto maggiormente rispondente alle dinamiche esigenze del servizio (e senza alcuna soluzione di continuità);
- 4.) la possibilità di controllare l'attività operativa, a livello di programmazione, in itinere ed ex post e di essere costantemente informati sull'andamento della gestione e sulla corretta fornitura del servizio attraverso report periodici;
- 5.) la sinergia con le molteplici funzioni dell'Ente con conseguente vantaggio e snellimento delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi;
- 6.) la riduzione della possibilità di contenzioso tra Amministrazione e soggetto incaricato tanto nella fase dell'affidamento quanto nella fase dell'esecuzione del contratto;
- 7.) l'assetto dei controlli che sono definiti considerando che la società in house è sottoposta ad una pluralità di controlli che si riconducono a quelli che normalmente caratterizzano il funzionamento della pubblica amministrazione (disciplina anticorruzione, verifica della regolarità fiscale, ecc.);
- 8.) la gestione operata risulta la più consimile rispetto a quella direttamente eseguita considerando che la società è sottoposta ad un controllo analogo rispetto a quello che si potrebbe svolgere sui propri servizi.

I punti di debolezza sono costituiti, sinteticamente, in:

- 1.) minore elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per la particolarità della Società "in house", che rappresenta un ibrido tra una Società di capitali che opera liberamente sul mercato e un Ente pubblico soggetto a regole pubblicistiche;
- 2.) assenza di ribasso/rialzo sull'importo posto a base d'asta, tipico del ricorso al mercato (almeno in linea di principio);
- 3.) impossibilità di gestire appieno la Società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali;
- 4.) la cattiva gestione che può determinare un maggiore incremento dei costi senza possibilità di rivalsa sull'esecutore.

Le soluzioni alternativemente (e astrattamente) utilizzabili riguardano il modello della società mista ed il modello dell'affidamento competitivo, attraverso un'apposita procedura ad evidenza pubblica.

La soluzione della **società mista** può presentare alcuni benefici che possono essere individuati nei seguenti:

- 1.) la presenza di un socio privato o più soci privati con esperienza nel settore di attività specifico, con conseguente capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio; tale considerazione vale in generale in quanto – comunque – la società è impegnata da diverse annualità nello svolgimento del servizio;
- 2.) l'apporto di capitale privato con conseguente minore impegno finanziario da parte dell'Amministrazione rispetto alla gestione in house providing; tale considerazione vale in generale in quanto – comunque – la società non è chiamata a realizzare significativi investimenti.

Nondimeno, la soluzione della società mista presenta alcune criticità, tra cui è utile sottolineare le seguenti:

- a) complessità e onerosità di implementazione del modello;
- b) compartecipazione del socio privato alla distribuzione del margine derivante dalla definizione del servizio;
- c) incoerenza tra complessità del modello e durata quinquennale dell'affidamento;
- d) rischio di contenzioso in relazione all'affidamento ed in relazione alla determinazione delle grandezze in fase di conclusione del periodo dell'affidamento;
- d) limitazione del livello di controllo sul servizio;
- e) prospettiva maggiormente lucrativa.

La soluzione dell'affidamento competitivo è caratterizzata da alcuni vantaggi sul piano gestionale, tra cui meritano di essere evidenziati i seguenti:

- 1.) la professionalità e competenza nel settore specifico con conseguente migliore capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio; tale considerazione è – nondimeno astratta – in quanto la società affidataria si occupa dello svolgimento del servizio da diversi esercizi;
- 2.) le migliori proposte dal soggetto gestore del servizio rispetto al progetto posto a base di gara;
- 3.) la possibilità di gestire appieno la società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management;
- 4.) la responsabilità operativa completamente in capo al soggetto esterno senza alcuna responsabilità gestoria da parte dell'Amministrazione;
- 5.) l'obbligo di ribasso sull'importo posto a base di gara;
- 6.) la flessibilità ed elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi contrattualmente assegnati.

Parallelamente, il ricorso ad un soggetto esterno può comportare alcune criticità che riguardano, tra l'altro:

- a) la devoluzione di una quota significativa del margine a favore dell'affidatario;
- b) il rischio di contenzioso in relazione all'affidamento;
- c) il rischio mancata devoluzione degli introiti conseguenti alla gestione del servizio;
- d) la limitazione del livello di controllo sul servizio;
- e) le possibili criticità nello svolgimento del servizio in caso di crisi e/o insolvenza;
- f) la minore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio rispetto alle previsioni contrattuali;
- g) la prospettiva più fortemente lucrativa.

Considerando congiuntamente i diversi elementi (anche semplicemente come somma algebrica di opportunità e criticità di ogni soluzione) che sono stati rappresentati risulta evidente come la soluzione meno vantaggiosa sia costituita dal ricorso alla società mista a cui segue il ricorso al mercato mediante lo svolgimento di una procedura competitiva.

Di converso, risulta consequenzialmente preferibile la soluzione dell'affidamento in house, in funzione dei benefici che possono essere determinati in funzione delle scelte di affidamento in vista del migliore svolgimento a vantaggio del contesto e del territorio.

### **D.3 Esperienza della gestione precedente**

La scelta gestionale effettuata valorizza il know how maturato nel corso della gestione precedentemente effettuata da parte della Gesco s.r.l. che si occupa della gestione degli impianti sportivi a partire dal \*.

Nella gestione del servizio Gesco s.r.l. ha tradizionalmente garantito adeguati livelli quali-quantitativi,

non essendo intervenute contestazioni rispetto alla conformità con riferimento al contratto di servizio sottoscritto tra le parti.

La Gesco s.r.l. ha sempre garantito un equilibrio economico-finanziario della gestione, alla luce anche del portafoglio di servizi di cui è affidataria sulla base delle scelte dell'Ente e la cui congiunta considerazione consente di generare conseguenti economie di scala.

#### **D.4 – Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio**

La durata dell'affidamento viene fissata in cinque anni in coerenza con le disposizioni del D.Lgs. 201/2022, tenendo conto che trattasi di servizio non a rete e che non sono previsti specifici investimenti che possano consentire di estendere il periodo di durata della concessione.

Le stesse motivazioni – in coerenza con le indicazioni del Decreto MIMIT del 31.08.2023 – giustificano la mancata predisposizione del Piano economico-finanziario anche per assicurare una migliore efficienza del procedimento amministrativo di affidamento dei servizi.

### **SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ**

#### **E.1 - Piano economico-finanziario**

Si veda il punto immediatamente precedente.

#### **E.2 - Monitoraggio**

Il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità è oggetto di verifica:

- 1.) nell'ambito dei meccanismi previsti per il controllo analogo;
- 2.) nell'ambito della ricognizione periodica sui servizi pubblici locali;
- 3.) nell'ambito della verifica del rispetto del contratto di servizio.

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): c6f57245851636272033591397b1f7397b32dfabc45b8382ebfaca69de8a67bd

**Firme digitali presenti nel documento originale**

Francesco Parrella

**Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico**

Delibera di Consiglio N.24/2024

Data: 24/04/2024

Oggetto: Art. 14 e 17 d.lgs. 201/2022 – Approvazione relazioni e affidamento servizi pubblici locali di rilevanza economica a società partecipata Ge.s.co srl.



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI ALASSIO, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.



ica del Contrassegno Elettronico

URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=80443c388c1457d3\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=80443c388c1457d3_p7m&auth=1)

ID: 80443c388c1457d3